



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Francesco Terrusi	Presidente
Dott. Andrea Zuliani	Consigliere - rel.
Dott. Paola Vella	Consigliere
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - est.

credito professionale;
sindaco; inadempimen
to; interessi;
sospensione termini
feriali; opposizione
stato passivo

Ud. 25/2/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 21776-2024 r.g. proposto da:

Dott. Matteo Eugenio [redacted] codice fiscale [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted].

- **ricorrente** -

contro

Leggiuno S.p.A. in liquidazione giudiziale, C.F./P.IVA [redacted] con sede
[redacted]
[redacted]
[redacted], è
elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in atti.

- **controricorrente** -



avverso il decreto n. 1057/2024, depositato e comunicato in data 16 agosto 2024, reso dal Tribunale di Varese, all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui al n. r.g. 2197/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dal Consigliere dott. Andrea Zuliani;

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da MATTEO EUGENIO [REDACTED] condannandolo al pagamento delle spese di lite.

2. Il creditore istante l'ammissione al passivo era infatti il presidente del collegio sindacale della società poi dichiarata fallita il cui credito professionale per i relativi compensi non era stato ammesso al passivo per quelli maturati negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, perché, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento già sollevata dalla curatela fallimentare in sede di udienza di verifica, era emerso che il presidente del collegio sindacale, unitamente agli altri sindaci, non aveva vigilato adeguatamente sulla gestione della società, in particolare non rilevando la perdita del capitale che era stata nascosta da una sopravvalutazione del magazzino e di un fabbricato, di cui erano state trascurate anche le problematiche ambientali. Inoltre, il g.d. aveva imputato al sindaco di non avere rilevato il sistematico mancato pagamento di imposte e contributi. Il credito professionale per l'anno 2017 era stato ammesso dal g.d. per il solo capitale, senza interessi, senza che la curatela fallimentare impugnasse l'ammissione per capitale che riteneva anch'essa non dovuta.

3. Avverso il menzionato provvedimento di diniego del g.d., il Dott. Matteo Eugenio [REDACTED] proponeva opposizione con l'esito decisorio già sopra ricordato.

4. Il decreto, pubblicato il 16 agosto 2024, è stato impugnato dal Dott. Matteo Eugenio [REDACTED] con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui la Leggiuno S.p.A. in liquidazione giudiziale ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. *Ante omnia*, va esaminata l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, ai sensi dell'art. 207, comma 14, CCII.

1.1 Ricorda la liquidazione giudiziale che l'art. 207, ultimo comma, CCII, dispone espressamente che: "le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742". Le "impugnazioni di cui all'art. 206", soggette alla sospensione feriale dei termini, sarebbero - secondo la tesi della controricorrente - l'opposizione allo stato passivo, l'impugnazione dei crediti ammessi e la revocazione. Tra tali impugnazioni, per contro, non sarebbe compreso il ricorso per cassazione. Infatti, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi in sede di opposizione, impugnazione e revocazione è disciplinato dal successivo art. 207, comma 14, CCII, a tenore del quale: "il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione".

1.2 Nella prospettiva della controricorrente, dal combinato disposto delle due norme sopra ricordate si trarrebbe, dunque, la seguente disciplina: (i) il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale - che decide un'opposizione allo stato passivo - deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di esso alle parti a cura della cancelleria; (ii) tale termine non è soggetto alla sospensione feriale, in quanto il ricorso per cassazione non è compreso nel catalogo delle impugnazioni di cui all'art. 206 CCII, essendo, invece, previsto dal successivo art. 207 CCII.

1.3 Sulla base di tale prospettazione, la liquidazione giudiziale evidenzia, infine, che, nel caso di specie: (a) il decreto qui impugnato era stato pubblicato mediante deposito in cancelleria e comunicato alle parti in data 16 agosto 2024, come indicato nello stesso ricorso introduttivo; b) il ricorso era stato notificato alla procedura in data 30 settembre 2024, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 207, comma 14, CCII.

1.4 L'eccezione di tardività è infondata.

Va chiarito che la regola di sospensione feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 risulta applicabile, ai sensi dell'art. 207, u.c., CCII, al



“tipo” di giudizio (e cioè al giudizio di impugnazione dei crediti), non alla fase del giudizio di impugnazione, non potendo essere diversamente inteso il rimando che l’art. 207 CCII opera all’art. 206, medesimo codice.

La diversa interpretazione perorata dalla controricorrente, oltre che essere palesemente irragionevole, si esporrebbe, se accolta, a sicuri rilievi di incostituzionalità, posto che non sarebbe comprensibile la ragione per la quale, nell’ambito della stessa tipologia di impugnazioni riguardanti la formazione dello stato passivo, solo il ricorso per cassazione sarebbe sottratto al regime di sospensione dei termini feriali.

Va anche considerato che la norma di cui alla comma 16 dell’art. 207 sopra citato è stata inserita in esplicita attuazione della legge delega (legge 19 ottobre 2017, n. 155, “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”), e segnatamente “in attuazione del principio generale di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017 (superamento dei contrasti interpretativi) è stabilito che i procedimenti di impugnazione sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge n. 742 del 1969”, con l’inevitabile conseguenza interpretativa che la sospensione è stata prevista, per *voluntas legis*, per oggetto (tipologia di giudizi) e non già per fasi.

1.5 Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:

“In esito a un’interpretazione necessariamente coerente col criterio di delega di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) della l. n. 155 del 2017, il ricorso per cassazione previsto dall’art. 207, comma 14, CCII, avverso il decreto reso dal tribunale in sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

1.6 Va esaminato il ricorso nel merito delle sue doglianze.

1.7 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 207 C.C.I.I. e all’art. 1460 c.c., sul rilievo dell’erronea ripartizione dell’onere della prova tra creditore in opposizione allo stato passivo e curatela eccipiente l’inadempimento e sul rilievo dell’erronea applicazione della regola di giudizio



che fa gravare sul creditore l'onere di aver esattamente adempiuto la propria prestazione a fronte di meri oneri di allegazione in capo alla curatela.

1.7.1 Impugna il ricorrente il decreto sopra indicato in epigrafe laddove lo stesso ha affermato che: «Prima di esaminare il merito della controversia, deve evidenziarsi in diritto che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. civ. n. 13685/2019 e Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (eventualmente anche sub specie di inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), ed il creditore dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento della prestazione contrattuale" (pag. 8). Ed ancora laddove lo stesso decreto ha rilevato che: "a fronte dell'allegazione di inadempimento proposta dalla Curatela, la quale ha dedotto, in modo sufficientemente preciso, l'errata valutazione del magazzino in relazione ai bilanci approvati quando il presidente ████████ era in carica, gravava sull'opponente provare l'erroneità delle circostanze dedotte dalla Curatela. Tale onere non è stato in alcun modo assolto".

1.7.2 Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto mal governo della regola imposta dall'art. 2697 c.c. e avrebbe dunque ritenuto sufficiente che la curatela sollevasse l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., per considerarla esonerata dall'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi allegati.

1.7.3 Secondo il ricorrente, il decreto del Tribunale di Varese gli avrebbe, inoltre, imputato, erroneamente, la violazione dei doveri connessi alla sua



carica di sindaco consistenti nel non aver adottato i rimedi necessari a fronte della perdita del capitale sociale. Rispetto a tale presunta perdita - aggiunge il ricorrente - il Tribunale gli avrebbe erroneamente addebitato: a) l'omessa vigilanza sul mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali dall'ultimo trimestre 2018; b) l'omessa vigilanza sulle false rappresentazioni nei bilanci frutto di: - svalutazioni di magazzino; - illegittima iscrizione in bilancio di disavanzo di fusione in relazione ad un fabbricato industriale. Il decreto impugnato, inoltre, aveva reputato irrilevante la sua condotta, non contestata, per la quale, nel corso del 2022, si era attivato per mettere in liquidazione la società, avendo riscontrato una serie di anomalie e situazioni critiche.

1.8 Il primo motivo è inammissibile.

1.8.1 Sul punto è pur corretta l'affermazione *in iure* riportata dal ricorrente nelle sue difese secondo cui il curatore del fallimento che sollevi l'eccezione di inadempimento del sindaco, a fronte della domanda di insinuazione allo stato passivo del suo credito professionale, assumendo che l'istante sia incorso nella responsabilità concorrente e solidale prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco e, solo una volta fornita la prova di tali fatti, non semplicemente descritti, può limitarsi a dedurre il difetto di vigilanza dell'organo di controllo (così, Cass., ord. n. 3922 del 13.02.2024; Cass., ord. n. 2343 del 24.01.2024).

Ciò detto, le doglianze formulate dal ricorrente risultano tuttavia decentrate rispetto alla *ratio decidendi* su cui riposa la decisione qui impugnata.

Il Tribunale ha svolto un accertamento in fatto in ordine al profilo della specificità del contenuto dell'eccezione di inesatto adempimento della prestazione svolta dal sindaco, accertamento di cui non possono essere qui sindacati i risvolti fattuali, con deduzioni che, peraltro, neanche si confrontano con tale profilo di accertamento circa la specificità della deduzione difensiva svolta dalla curatela fallimentare in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo.



Sul punto va infatti ricordato, in termini più generali, che il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento, così anche nell'ipotesi dell'eccezione di inadempimento vale il medesimo criterio: sull'eccipiente grava l'onere di allegare con specificità l'altrui inadempimento ovvero l'altrui inesatto adempimento e poi spetta alla controparte la prova del contrario (v. Cass. Sez. U, n. 13533-01).

Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001, cit. supra; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011).

1.8.2 Ebbene, il Tribunale di Varese, in applicazione dei predetti principi, ha svolto – sulla base della dedotta eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla curatela (eccezione ritenuta - con accertamento in fatto - sufficientemente dettagliata) – uno scrutinio puntuale sull'inadempimento contrattuale del presidente del collegio sindacale agli obblighi di vigilanza gestionale della società poi dichiarata fallita, con argomentazioni adeguate e scevre da criticità argomentative, delle quali il ricorrente, invece, vorrebbe sovvertire, in questo giudizio di legittimità, gli esiti decisori, tramite una rilettura degli atti istruttori.

1.8.3 Le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente attingono, infatti, sotto la veste formale della deduzione del vizio di violazione dell'art. 2697 c.c., l'apprezzamento della *quaestio facti*, che tuttavia non è mai sindacabile nel giudizio di cassazione.

Sul punto, giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte (vedi, *ex pluris*, Cass., ord. n. 19928 del



12.07.2023), la violazione della regola sulla distribuzione dell'onere della prova si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito.

2. Con il secondo mezzo si deduce "vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. o, in alternativa, violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. o, in alternativa, violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.", nonché vizio di "omessa motivazione sul motivo di opposizione relativo alla presunta omessa vigilanza del dott. [REDACTED] rispetto al mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali".

2.1 Secondo il ricorrente, il decreto qui impugnato, dopo aver riportato, sinteticamente, le opposte deduzioni rispetto all'ipotetica sua responsabilità per l'omesso pagamento di imposte e contributi nel periodo in questione, avrebbe mancato completamente di fornire qualunque motivazione sul punto. Se è vero - aggiunge il ricorrente - che il rigetto integrale dell'opposizione si traduceva nella conferma del *decisum* del g.d. e dunque anche del capo della motivazione relativo alla responsabilità per l'omissione qui in esame, era altrettanto vero che dal decreto qui impugnato non si evinceva alcuna motivazione né implicita, né esplicita, né *per relationem*.

2.2 Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Sul punto va evidenziato che il Tribunale, dopo aver accertato l'inadempimento del Dott. [REDACTED] in relazione alla sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino e alla iscrizione nei bilanci della Leggiuno di un "disavanzo di fusione" in assenza di una adeguata perizia di stima, aveva ritenuto, in realtà, che ciò fosse sufficiente a dare fondamento all'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dalla procedura per escludere il credito dell'odierno ricorrente. E ciò senza necessità di esaminare gli altri inadempimenti fatti valere dalla procedura allo stesso fine. Tra questi inadempimenti rientrava quello connesso al mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, oggetto del presente motivo di ricorso.



Si legge, invero, al riguardo, nel decreto impugnato (pag. 13): "tanto basta, senza necessità di esaminare le ulteriori contestazioni sollevate dalla curatela, a ritenere l'opponente inadempiente ai doveri connessi alla carica rivestita e, conseguentemente, ad affermare la correttezza del provvedimento con cui il Giudice delegato ha disconosciuto il diritto al compenso".

Risulta dunque di tutta evidenza che il Tribunale tra le molteplici questioni di merito che formavano oggetto del giudizio di opposizione allo stato passivo, ha esaminato quelle dotate della maggiore capacità di definire lo stesso giudizio, per una ragione di economia processuale.

Ne consegue che, essendo stata - la questione oggetto dell'odierna impugnazione - ritenuta assorbita dal giudicante, il ricorrente non ha interesse ad impugnarla.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2403 c.c., dell'art. 2407 c.c. e dell'art. 2409 bis c.c.", sul rilievo dell'*error in iudicando* consistente nell'aver imputato al sindaco il mancato assolvimento di doveri di vigilanza rispetto ad attività che, invece, erano state di competenza della società di revisione.

3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile.

3.1.1 Si lamenta il ricorrente del fatto che il Tribunale avesse ravvisato il suo inadempimento relativo alla sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino attribuendogli obblighi che, secondo la sua tesi, ricadevano invece sulla società di revisione (fino all'esercizio 2015, PricewaterhouseCoopers S.p.A.; dal 2015 in avanti, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.). Ciò avrebbe integrato l'asserita violazione degli artt. 2403, 2407 e 2409 bis c.c.

3.1.2 Sul punto deve essere subito rilevato che le deduzioni difensive del ricorrente, articolate sotto l'egida applicativa del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., attingono, ancora una volta, lo scrutinio della *quaestio facti*.

Non può essere infatti dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da



una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

Orbene, il Tribunale, in ordine ai profili di doglianza qui ancora in discussione, ha svolto una serie di accertamenti in fatto, in esito ai quali, ha verificato che le "irregolarità" compiute dagli amministratori della Leggiuno, non rilevate dai sindaci, avevano comportato l'occultamento della perdita del capitale sociale a decorrere dal 31 dicembre 2017 e la prosecuzione dell'attività caratteristica



in maniera non conservativa, in violazione dell'art. 2486 c.c. (pag. 8 del decreto).

Tale accertamento non può certo essere rimesso qui in discussione con deduzioni difensive che risultano essere formulate come rivisitazione della fattispecie concreta, di cui si pretende una rilettura alternativa in fatto.

4. Il quarto mezzo denuncia "Vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione dell'art. 2697 c.c., in rapporto all'art. 1460 c.c., per aver ritenuto idonei a dimostrare la fondatezza dell'eccezione della Curatela documenti e dichiarazioni di terzi privi di qualunque efficacia probatoria e che comunque contengono allegazioni prive dei requisiti di specificità e precisione".

4.1 Il motivo, così articolato, è palesemente inammissibile.

4.1.1 Si sostiene, infatti, da parte del ricorrente che il decreto impugnato sarebbe caduto in un grave errore laddove lo stesso ha affermato (a pag. 10) che: "a fronte dell'allegazione di inadempimento proposta dalla Curatela, la quale ha dedotto, in modo sufficientemente preciso, l'errata valutazione del magazzino in relazione ai bilanci approvati quando il presidente [redacted] era in carica, gravava sull'opponente provare l'erroneità delle circostanze dedotte dalla Curatela. Tale onere non è stato in alcun modo assolto". Ed ancora, laddove ha ritenuto che: "La curatela, che ha prodotto sub docc. 38 – 44 gli inventari del magazzino della Società a partire dall'anno 2016, fa discendere tali conclusioni dalle informazioni assunte dagli ex dipendenti della Società (in particolare dai sig.ri Federico Mazzuccato e Marco Bozzoli), i quali hanno dato atto di politiche di sopravvalutazione delle scorte e della circostanza che la Società non provvedeva a un inventario totale del magazzino, ma a un mero campionamento (cfr. doc. 34, 35 e 35 bis), nonché da quanto dichiarato dall'ex liquidatore Dott. Edoardo Fortis in occasione delle operazioni di inventario (doc. 37 fascicolo opposta)".

4.1.2 Sostiene così il ricorrente che il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente l'allegazione dei "verbali" di tali audizioni per ritenere ragionevole l'allegazione e fondata l'eccezione di inadempimento. Sempre secondo il ricorrente tali verbali, ancorché provenienti dalla curatela, non sarebbero dotati di alcuna efficacia probatoria, men che meno di quella di prova privilegiata ex art. 2700 c.c.



4.1.3 Anche in relazione alla sua responsabilità per omessa segnalazione della svalutazione dei fabbricati, il decreto impugnato sarebbe erroneo, perché il Tribunale aveva accolto l'eccezione di inadempimento e rigettato il relativo motivo di opposizione, ritenendo credibili due perizie, entrambe redatte nell'ottobre 2023 su incarico della curatela e da questa prodotte in giudizio.

4.2 Ancora una volta il ricorrente intende sollecitare questa Corte ad un nuovo scrutinio della *quaestio facti*, tramite la rilettura diretta degli atti di causa, mentre, come si ripete, nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso (Cass., ord. n. 6785 del 14/03/2024).

4.3 Deduce inoltre il ricorrente, sempre nel quarto motivo, "vizio di motivazione – error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. – mancata ammissione c.t.u.", sul rilievo che gli errori di valutazione in cui era incorso il Tribunale avrebbero avuto riflesso anche sulla motivazione e in particolare sulla scelta di non disporre una C.T.U.

4.3.1 Anche quest'ultima doglianza è inammissibile, perché si riflette su una scelta istruttoria discrezionale rimessa al giudice del merito (non sindacabile, così, nel giudizio di legittimità: Cass. ord. n. 13038 del 13/05/2024); e in ogni caso manca l'indicazione di quale fosse l'atto processuale nel quale sarebbe stata richiesta l'ammissione della detta C.T.U. nel corso del giudizio di merito.

5. Il ricorrente propone, inoltre, un quinto mezzo col quale si denuncia "Vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. – violazione degli artt. 329 e 336 c.p.c. in relazione agli artt. 820 e 1282 c.c.", in relazione al rigetto dell'opposizione sulla mancata liquidazione degli interessi relativi al credito per l'anno 2017, ammesso dal g.d. e sul rilievo del passaggio in giudicato formale del capo pregiudiziale per acquiescenza della curatela, con conseguente erronea valutazione sul capo dipendente relativo alla debenza degli interessi.

5.1 Sostiene, cioè, il ricorrente che il decreto impugnato aveva escluso la debenza degli interessi sui compensi maturati per il 2017, pur a fronte della



mancata impugnativa, da parte della curatela, del capo del decreto emesso dal g.d. che gli aveva accordato il compenso per l'anno 2017.

5.2 Sempre secondo il ricorrente, il capo sugli accessori sarebbe dipendente da quello relativo alla sorte capitale, che non era stato oggetto di specifica impugnazione da parte della curatela, come ammesso dallo stesso Tribunale. Con la conseguenza che l'acquiescenza sul capo principale avrebbe determinato il passaggio in giudicato formale - seppur *sub specie* di giudicato endofallimentare - nei confronti del capo dipendente. Aggiunge che se la curatela avesse voluto contestare la pretesa dell'opponente di ottenere l'ammissione al passivo per gli interessi maturati sul compenso del 2017, avrebbe dovuto impugnare il capo relativo alla sorte capitale (*rectius*, quello relativo al riconoscimento del compenso per l'anno 2017). Non avendolo fatto, avrebbe dunque sbagliato il Tribunale nell'escludere gli interessi ritenendo "virtualmente" come se fosse non dovuto il compenso per l'anno 2017, quando il relativo capo era ormai passato in giudicato.

5.4 Il quinto motivo è infondato.

Si discute, nel motivo in esame, degli ipotetici effetti preclusivi da giudicato. La soluzione della predetta questione non può prescindere, nella particolare materia fallimentare qui in esame, dai principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2015, secondo i quali "La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva "causa petendi", dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale), salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata, come nel caso del credito risarcitorio da illecito aquiliano" (Cass. Sez. U., 26/03/2015, n. 6060).

È pur vero che la questione è stata affrontata, nell'arresto da ultimo ricordato, nella prospettiva del nesso tra domanda tempestiva sul capitale e domanda tardiva sugli interessi, ai fini della verifica della "novità" del credito insinuato tardivamente.



Ma dalla detta pronuncia è possibile trarre conseguenze applicative anche in termini di perimetrazione della possibile formazione giudicato endofallimentare sugli interessi moratori.

Ricordano le Sezioni Unite sopra citate che "La preclusione della domanda tardiva di insinuazione al passivo fallimentare degli interessi maturati, ex art. 101 L. Fall., dopo l'avvenuta ammissione tempestiva del credito principale (art. 96 legge fallimentare) [era] già stata esclusa, del resto, dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 22 marzo 2012, n. 4554)". Ed evidenziano che "vertendosi in tema di diritto di credito eterodeterminato, la pretesa al compenso professionale trae origine, infatti, da un contratto di opera intellettuale; laddove, la domanda accessoria relativa agli interessi moratori ha natura risarcitoria, fondata com'è sul ritardo nell'adempimento". Aggiungono che da ciò "... consegue anche la difforme modalità di determinazione del quantum: in misura fissa, con riferimento alla sorte-capitale, in conformità con il parametro in concreto applicabile, in tema di compenso dell'opera intellettuale (art. 2233 cod. civ.); soggetta, invece, ad incremento progressivo, *ratione temporis acti*, in ordine all'obbligazione accessoria per interessi" (così *expressis verbis*, Cass. n. 6060/2015, *cit. supra*). Con la conseguenza, nel ragionamento delle Sezioni Unite, che "tale inquadramento concettuale, con la distinzione netta tra le due *causae petendi*, vale a risolvere in senso affermativo la questione della separata proponibilità delle relative domande, per compenso e per interessi, rispettivamente in sede di verifica dello stato passivo ed in via tardiva".

Tali principi determinano, come precipitato logico, che non si può determinare un'estensione del giudicato endofallimentare dal capitale agli interessi, salvo il caso degli interessi come componente del credito risarcitorio azionato e accolto (vedi, nel caso di credito risarcitorio da illecito aquiliano: sulla autonomia degli interessi, in tema di obbligazioni pecuniarie, si legga: Cass., ord. n. 36659 del 25/11/2021).

6. Col sesto mezzo si articola "Vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – Ulteriore violazione degli art. 2403 e 2407 c.c.", sul rilievo dell'asserita errata valutazione della sua condotta di sindaco rispetto alla pretesa di pagamento



del compenso per l'anno 2022, a fronte della dimostrazione di aver correttamente espletato l'incarico e assolto con diligenza i propri doveri.

6.1 Anche il sesto motivo è inammissibile per le medesime ragioni illustrate con riferimento ai precedenti motivi e, in particolare, perché è volto, con ogni evidenza, a sollecitare un nuovo esame del merito della controversia, precluso in questa sede.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 25.02.2026

Il Presidente
Francesco Terrusi

